CHE APPROVA LA CONVENZIONE PER LA COSTRUZIONE DI FERROVIE NELLE PROVINCIE MERIDIONALI, NAPOLITANE E SICILIANE

Art. 10 (Convenzione)

Sui risultati degli studi il Governo determina il prezzo a cottimo per la costruzione ed armamento di ciascuna sezione.

Il prezzo sara' notificato alla Societa' concessionaria, e si riterra' obbligatorio, per la medesima ove lo accetti.

In caso di discrepanza si ricorrera' al giudizio di arbitri a norma dell'art. 44 dell'annesso capitolato.

Versione in vigore dal 31 agosto 1861, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva la convenzione per la costruzione di ferrovie nelle Provincie meridionali, Napolitane e Siciliane
Estremi	Legge 28 luglio 1861, n. 155
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 1861

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-la-convenzione-per-la-costruzione-di-ferrovie-nelle/convenzione-art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it